

# *ilt* ASSOCIATI

DOTT. PAOLO BISIO <sup>1 2</sup>  
DOTT. SEBASTIANO BOLLA PITTALUGA <sup>1 2</sup>  
DOTT. CARLO BROCKHAUS <sup>2</sup>  
DOTT. FRANCESCA CASANOVA <sup>1</sup>  
DOTT. RAFFAELE INGLESE <sup>1 2</sup>

AVV. PAOLA CASAZZA  
DOTT. MASSIMILIANO ARCOLIA  
DOTT. NICOLÒ GRANDO  
DOTT. FEDERICA LEONARDINI

## *Collaboratori esterni*

ANGELA BOERO  
RAG. GIAMPIERO BUCCHIONI <sup>3</sup>

16121 GENOVA - VIA XX SETTEMBRE 10 - 4  
TELEFONO 010 5959118 – FAX 010 5955846  
www.iltassociati.it  
E-MAIL: ilt.associati@fastwebnet.it

Spettabile  
ACAM CLIENTI S.P.A.  
Via A. Picco 22,  
LA SPEZIA

Genova, 24 novembre 2008

## **Oggetto:**

- a) **Avviso di Accertamento n. R4K03A300531 – IRPEG ed IRAP anno 2003 dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio di La Spezia, notificato il 14 ottobre 2008**  
b) **PVC anno 2004 e PVC anno 2005**

Egregi Signori,

con riferimento all’avviso di accertamento ed ai processi verbali di constatazione in oggetto (PVC) ci è stato richiesto di fornire al Collegio Sindacale informazioni volte a “*conoscere l’entità del potenziale danno e gli elementi/strategie che i consulenti intendono porre in essere a difesa*”.

A questo proposito, si ritiene opportuno, in principio, ripercorrere la genesi degli atti in oggetto.

A seguito di accesso da parte della Guardia di Finanza Comando Nucleo Polizia Tributaria La Spezia – Sezione Tutela Finanza Pubblica in data 18 giugno 2007 venne notificato PVC che conteneva rilievi per gli ammontari di seguito riassunti:

Anno	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>
Ires-Irap (imponibile)	128.697	80.143	29.266
Iva (Imposta) oltre sanzioni.		300	34.939

Successivamente alla notifica del PVC, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di La Spezia rivolse alla Vostra Società l’invito a comparire per l’instaurazione della procedura di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997. Successivamente ad un primo incontro fissato per il 14.9.07 in cui il Funzionario dell’Ufficio ricevette la memoria (allegata alla presente) a margine del

<sup>1</sup> Dottore Commercialista  
<sup>2</sup> Revisore contabile  
<sup>3</sup> Consulente del lavoro

predetto PVC da noi predisposta, la Società venne ricontattata per attivare la procedura di accertamento con adesione.

A questo fine ci recammo presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di La Spezia in due diverse occasioni, rispettivamente il 29 maggio ed il 5 giugno scorsi.

Nel corso di questi incontri abbiamo esaminato e discusso la proposta presentataci dall'Agenzia delle Entrate, che, sostanzialmente prevedeva:

A. riconoscimento del corretto operato della Società per gli esercizi 2003, 2004 e 2005 in relazione ai rilievi in materia di conguaglio sugli acquisti di metano (annullamento di rilievi per maggiori imponibili Ires ed Irap per complessivi euro 200 mila circa);

B. riconoscimento del corretto operato della Società per gli esercizi 2004 e 2005 per altri rilievi minori (annullamento di rilievi per maggiori imponibili Ires ed Irap, se rilevanti, per complessivi euro 25 mila circa);

C. disconoscimento di un costo di acquisto di metano dell'esercizio 2004 per euro 39 mila circa per carenza della documentazione di supporto e per incompletezza dei dati della fattura;

D. disconoscimento di costi degli esercizi 2004 e 2005 per complessivi euro 8 mila circa (costi non di competenza, costi non inerenti, costi non deducibili);

E. ai soli fini IVA, applicazione di imposta e sanzioni per omessa autofatturazione di un acquisto di metano effettuato nel corso del 2005 da un fornitore svizzero.

Con riferimento alla proposta dell'Ufficio esponemmo quindi alla Vostra Società le seguenti considerazioni, come da nostra comunicazione del 17 giugno u.s.:

*“Punti sub A. e sub B. – l'Ufficio riconosce il corretto operato della Società conformandosi quindi alla prassi operativa ed aderendo alle motivazioni fornite dalla Società (in particolare in materia di conguagli sugli acquisti di metano). Ragionevolmente, quindi, l'Ufficio comprende l'operato della Società, e ne conferma le modalità operative, contabili ed amministrative.*

*Non si può tuttavia escludere, a motivo in particolare della complessità e della “tecnicità” della materia, che in un eventuale contenzioso tributario, il giudice tributario non addentrandosi in complesse valutazioni tributarie e gestionali, possa disconoscere l'operato della Società, almeno in un primo grado di giudizio.*

*Punto sub C. – l'Ufficio ha integrato il PVC in questione con questo ulteriore rilievo, eccependo carenza di documentazione a supporto dell'acquisto e incompletezza dei dati della fattura.*

*Nonostante si siano forniti all'Ufficio tutti i dettagli richiesti, apparentemente l'Ufficio non intende riconoscere la correttezza dell'operato della Società.*

*Punto sub D. – sostanzialmente, non si ha nulla da eccepire, considerata anche la non materialità degli importi in questione.*

*Punto sub E. – come già si è avuto modo di segnalare, l'obbligo di autofatturazione per la fattispecie in oggetto (la cui omissione è contestata alla Società):*

- *è stato introdotto nella legislazione italiana con norma pubblicata in G.U. nel gennaio 2006 (e quindi oltre 8 mesi dopo l'effettuazione dell'operazione di cui trattasi);*
- *l'eventuale inadempimento non ha comportato alcun danno per l'Erario, trattandosi di violazione meramente formale;*
- *la Corte di Giustizia UE ha recentemente stabilito, in estrema sintesi, che: a) non può negarsi il diritto alla detrazione dell'imposta al contribuente che ha commesso errori contabili e di dichiarazione nell'applicazione del reverse charge; b) le sanzioni non possono essere sproporzionate rispetto alla violazione effettuata.*

*Tutto ciò considerato, pur ritenendo del tutto valide le ragioni ed i diritti che la Società potrebbe far valere in merito ai punti sub. C. e sub E., stante la nota posizione dell'Ufficio e l'alea (ed i costi ed oneri, anche finanziari)*

# *il t* ASSOCIATI

*comunque insita in un contenzioso tributario, si ritiene che possa essere considerato pragmaticamente accettabile (anche se in linea di principio ed in punto di diritto riprovevole) l'adesione alla proposta dell'Ufficio.*

*La detrazione dell'IVA pagata in relazione al punto sub E. – detrazione da effettuarsi in sede di dichiarazione annuale IVA 2007 - trova supporto nella posizione espressa dal giudice comunitario e dalle norme IVA. Non si può, tuttavia, escludere, almeno in sede di una eventuale verifica, una ulteriore contestazione da parte di organi dell'amministrazione finanziaria in materia di detrazione di detta IVA, con conseguente richiesta dell'imposta detratta e delle relative sanzioni ed interessi?.*

Una volta ottenuto dalla Vostra Società il “via libera” per definire il contesto, tramite procedura di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997, nei termini proposti dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di La Spezia come sopra descritti, ci recammo presso detto Ufficio.

Il Funzionario responsabile, preso atto della nostra adesione, si riservò di sottoporre il contesto per la definitiva autorizzazione alla Direzione Regionale delle Entrate per la Liguria, superando la definizione i limiti quantitativi che avrebbero permesso la definizione in autonomia a detto Ufficio.

Nel prosieguo della procedura venimmo quindi ricontattati dal Funzionario responsabile che ci comunicò un esterrefacente immotivato opposto orientamento espresso dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Liguria, su ogni rilievo mosso alla Vostra Società nel PVC e oggetto della proposta di adesione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di La Spezia, in palese contrasto con l'orientamento stesso dell'Ufficio, con conseguente esito negativo della procedura stessa.

Venne quindi notificato alla Vostra Società, in data 14 ottobre 2008 l'Avviso di Accertamento n. R4K03A300531 – IRPEG ed IRAP anno 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di La Spezia.

Il ricorso avverso detto Avviso di Accertamento è stato predisposto ed è in corso di deposito.

Con riferimento all'entità del potenziale danno Vi rimandiamo quindi alle tabella sotto riportate:

ESERCIZIO VERIFICATO - 2003	RILIEVO II.DD.	PG.	IMPORTO	IRES	IRAP
Acq. metano da grossista	a.1.	7	111.212,99	111.212,99	111.212,99
Trasporto metano rete distr. secondaria	a.2.	7	17.484,66	17.484,66	17.484,66
			<b>128.697,65</b>	<b>128.697,65</b>	<b>128.697,65</b>
	<b>ALIQUOTE</b>				
<b>IRES</b>	<b>34,00</b>			43.758,00	
<b>IRAP</b>	<b>4,25</b>				5.470,00
<b>ART. 9 COMMA 1 DLGS 471/97</b>				<b>1.135,00</b>	
<b>TOTALE IMPOSTE IRES E IRAP</b>				<b>49.228,00</b>	
<b>SANZIONI APPLICATE 1,1</b>				<b>55.285,80</b>	
<b>IVA</b>				<b>0,00</b>	
<b>MAX RISCHIO</b>				<b>104.513,80</b>	

# *ilt* ASSOCIATI

ESERCIZIO VERIFICATO - 2004	RILIEVO II.DD.	PG.	IMPORTO	IRES	IRAP
Trasporto metano rete distr. nazionale	a.1.1.	8	5.088,70	5.088,70	5.088,70
Manutenzione software	a.1.2.	9	5.842,00	5.842,00	5.842,00
Prestazioni esterne	a.1.3.	9	1.097,67	1.097,67	1.097,67
Servizio stoccaggio	a.1.4	9	2.343,85	2.343,85	2.343,85
Acquisto metano da grossista	a.1.5.	10	60.190,38	60.190,38	60.190,38
Lavori conto utenti eterzi	a.1.6.	10	3.632,50	3.632,50	3.632,50
Noleggi diversi	a.2.1	11	699,23	699,23	699,23
Spese varie automezzi	a.2.2.	11	29,72	29,72	29,72
Mobili e arredi	a.2.3.	12	400,00	400,00	400,00
Acq carburante autovetture	a.2.4.	12	1.119,53	1.119,53	1.119,53
			<b>80.443,58</b>	<b>80.443,58</b>	<b>80.443,58</b>
<b>ALIQUOTE</b>					
<b>IRES</b>	<b>33,00</b>			26.546,00	
<b>IRAP</b>	<b>4,25</b>				3.419,00
<b>ART. 9 COMMA 1 DLGS 471/97</b>				1.135,00	
<b>IVA su rilievi a.2.1. ed a.2.3.</b>				301,10	
<b>TOTALE IMPOSTE IRES E IRAP</b>				<b>30.266,10</b>	
<b>SANZIONI 1,1</b>				<b>34.428,00</b>	
<b>SANZIONI IVA</b>				<b>331,21</b>	
<b>MAX RISCHIO (IMPOSTE AL 37,25% E SANZIONI AL 25%)</b>				<b>65.025,31</b>	

# *ilt* ASSOCIATI

ESERCIZIO VERIFICATO - 2005	RILIEVO II.DD.	PG.	IMPORTO	IRES	IRAP
Interessi passivi verso utenti	a.1.1.	14	17.960,03	17.960,03	
Sop passive ordinarie	a.1.2.	14	5.846,29	5.846,29	5.846,29
Contributi fondo bombole metano	a.1.3.	14	1.082,30	1.082,30	1.082,30
Trasporto gas su rete distr secondaria	a.1.4	15	2.301,01	2.301,01	2.301,01
Acquisto metano da grossista	a.1.5.	15	211,08	211,08	211,08
Abbonamenti giornali riviste	a.1.6.	15	1.182,72	1.182,72	1.182,72
Spese per recupero crediti	a.2.1	16	296,63	296,63	296,63
Metano per autotrazione ded 50%	a.2.2.	16	129,00	129,00	129,00
Carburanti per autotrazioni ded 50%	a.2.3.	17	257,27	257,27	257,27
			<b>29.266,33</b>	<b>29.266,33</b>	<b>11.306,30</b>
	<b>ALIQUOTE</b>				
<b>IRES</b>				9.658,00	
<b>IRAP</b>					481,00
<b>ART. 9 COMMA 1 DLGS 471/97</b>				1.135,00	
<b>IVA su rilievo a.2.3. e mancata autofatturazione acq metano Svizzera</b>				43.673,00	
<b>TOTALE IMPOSTE IRES E IRAP</b>				<b>53.812,00</b>	
<b>SANZIONI 1,1</b>				<b>60.328,00</b>	
<b>IVA su rilievo a.2.3. e mancata autofatturazione acq metano Svizzera</b>				<b>48.040,30</b>	
<b>MAX RISCHIO</b>				<b>162.180,30</b>	

La strategia di difesa, concordata con l'organo amministrativo della Società, si basa sul tentativo di far valere in sede processuale le considerazioni – sia di ordine tributario che di ordine operativo (nota tecnica predisposta dall'Ing. Mantovani – allegata alla memoria ed al ricorso) – espresse durante la verifica e nel corso del contraddittorio. E' di tutta evidenza che, con riferimento ai rilievi mossi, tutto il principale "castello accusatorio" ruota intorno a presunte violazioni dell'applicazione del principio di competenza. Già in sede di verifica personalmente l'ing. Mantovani illustrò ai signori verbalizzanti, con dovizia di particolari e con inappuntabile precisione espositiva e terminologica, le modalità operative del tutto peculiari al settore di appartenenza, con cui la Vostra Società effettua la contabilizzazione dei costi e dei ricavi caratteristici. I signori verbalizzanti stessi, udita l'esposizione dell'ing. Mantovani ebbero a riconoscere, seppur informalmente, che nessun migliore criterio avrebbe potuto informare l'operato della Vostra Società. Eppure, ribadirono i rilievi mossi nel PVC, pur affermando – per

# *il t* ASSOCIATI

le vie brevi - che l'Ufficio non avrebbe esitato a riconoscere il corretto operato della Vostra Società.

Ed in effetti così accadde. L'Ufficio *motu proprio*, nella procedura di adesione propose di definire il contesto con il riconoscimento del corretto operato della Vostra Società per tutti i rilievi mossi in relazione all'applicazione del principio di competenza.

Ancora di più, quindi lasciò esterrefatti, il diniego immotivato espresso alla definizione dell'adesione da parte della DRE.

Con l'occasione si porgono distinti saluti

PAOLO BISIO

SEBASTIANO BOLLA PITTALUGA